

Codice A1814A

D.D. 19 settembre 2019, n. 3240

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per intervento di manutenzione straordinaria condotta oleodotto DN 10" S. Quirico - Lacchiarella, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel comune di Voltaggio (AL). Richiedente: Sigemi s.r.l.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Ing. Andrea Luca Stagni, in qualità di procuratore e responsabile tecnico della Ditta Sigemi s.r.l., avente sede in Milano, Via Vittor Pisani, n. 16, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Voltaggio (AL), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 5.000,00 mq., per un volume totale (scavi e riporti) di circa 2.630,80 mc., sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegata alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) i movimenti di terra necessari per l'esecuzione dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e comunque non superiori a quanto previsto in progetto.
- 2) Il terreno di risulta derivante dalle operazioni di scavo della trincea dovrà essere sistemato in posto in modo stabile impedendone lo scivolamento; nelle zone di versante gli scavi dovranno inoltre essere chiusi nel più breve tempo possibile e comunque protetti al fine di evitare il convogliamento delle acque di pioggia al loro interno.
- 3) Le scarpate risultanti dai lavori di movimentazione del terreno dovranno essere dotate di un profilo di sicura stabilità ai sensi del D.M. 17/01/2018, con pendenze conformi alle indicazioni di progetto.
- 4) I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi e dei riporti, anche se temporanei, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018.
- 5) Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario delle zone interessate dai lavori come previsto in progetto (interventi di mitigazione ambientale) mediante inerbimento e piantumazione con essenze forestali autoctone provenienti da vivaia autorizzati. Lo strato di terreno vegetale dovrà essere accantonato e riutilizzato per gli interventi di ripristino; ogni eventuale pista o traccia provvisoria che si renderà necessaria in corso d'opera dovrà essere eliminata.
- 6) In tutta l'area interessata dai lavori, dovrà essere eseguita un'accurata regimazione delle acque superficiali, in modo da impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse.
- 7) Le opere di regimazione idrica dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica lungo tutto il loro sviluppo in modo da garantirne l'efficienza nel tempo, soprattutto in occasione di eventi meteorici intensi e/o prolungati.
- 8) Dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella relazione geologica tecnica, allegata alla documentazione progettuale.
- 9) Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione al Settore scrivente per una valutazione dell'entità della variante.
- 10) Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro

60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

11) L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.

12) Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di ventiquattro mesi e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 10) si procederà ad un accertamento d'ufficio;

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è soggetto al versamento del deposito cauzionale di euro 1.000,00 ed esente dal corrispettivo del rimboschimento, in quanto trattasi di mera manutenzione di opera esistente.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, previsti per la realizzazione delle opere; l'autorizzazione inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto Crivelli

I FUNZIONARI ESTENSORI

dott.ssa Grazia Pastorini

dott. Giorgio Cacciabue

dott. Marco Campana